



# COMUNE DI GIAROLE

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 31/2024**

**OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 23/10/2021 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LO SPANDIMENTO DI GESSI E CARBONATI DA DEFECAZIONE NEI CAMPI DEL TERRITORIO COMUNALE."**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **DUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **VENTUNO** e minuti **QUINDICI** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di **I<sup>a</sup>** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
PAVESE Giuseppe	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
ZACCO Enrico	X	
SANNAZZARO NATTA Giuseppe	X	
MEMMOLO Manuela	X	
CANATO Gianpaolo	X	
BALDUZZI Valentina	X	
ZINGALES Maurizio	X	
DRIGO Roberto	X	
CALORE Maurizio	X	

**Partecipa l'Assessore esterno PIGNONE Ruggero**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

con deliberazione propria n. 30/2021 del 23/10/2021 era stato approvato il Regolamento disciplinante le modalità di utilizzo e gestione del cantiere di distribuzione e spandimento di gessi e carbonati da defecazione nei campi del territorio comunale, anche a seguito dei rilievi e proteste di alcuni cittadini che avevano denunciato il disturbo causato dai cattivi odori conseguenti allo spandimento di fertilizzanti e ammendanti in agricoltura, e sulla base di relazioni di servizio e note pervenute da ARPA Piemonte e dalla ASL AL Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

in data 21/01/2022 era stato depositato ricorso dal Sig. P.L. G. al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione Seconda, N.R.G. 202200078, per ottenere l'annullamento della predetta deliberazione, e di conseguenza del Regolamento approvato con la medesima; il Comune si era costituito in giudizio in data 25/01/2022, rappresentato dall'Avv. Enrico Dagna del Foro di Vercelli, e a tutt'oggi deve ancora essere fissata l'udienza per la trattazione nel merito della causa;

### CONSIDERATO CHE:

il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione Seconda, con sentenza n. 574/2024, pubblicata in data 29/05/2024, ha accolto il ricorso presentato dalla Società A. s.r.l. contro il Comune di Pomaro Monferrato relativo a un Regolamento pressoché identico a quello adottato da questo Comune, sopracitato, disponendone l'annullamento unitamente alla relativa delibera consiliare di approvazione, per vizio di incompetenza, e condannando conseguentemente il Comune di Pomaro Monferrato al pagamento delle spese di lite, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;

alla luce della sentenza sopracitata, è del tutto evidente che, senza entrare in valutazioni relative alla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'adozione del predetto Regolamento, quando la stessa Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sarà chiamata a decidere in merito al ricorso presentato contro questo Comune, non potrà fare altro che accoglierlo, posto che è stata stabilita l'incompetenza da parte del Comune a disciplinare la materia con proprio Regolamento, e di conseguenza disporrà l'annullamento del Regolamento e della relativa delibera consiliare di approvazione, e condannerà il Comune all'intero pagamento delle spese processuali;

RITENUTO pertanto che, per quanto sopra espresso, non essendoci alcuna possibilità che il ricorso presentato dal Sig. P.L. G. venga respinto, sia opportuno quanto meno evitare l'intero pagamento delle spese processuali, disponendo la revoca della deliberazione propria n. 30/2021 del 23/10/2021, con conseguente cessazione della materia del contendere;

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Giarole;

DATO ATTO CHE tale deliberazione, non avendo riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio, non necessita di parere contabile;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

## **DELIBERA**

Di revocare la deliberazione propria n. 30/2021 del 23/10/2021, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento disciplinante le modalità di utilizzo e gestione del cantiere di distribuzione e spandimento di gessi e carbonati da defecazione nei campi del territorio comunale, per le motivazioni sopra espresse.

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Avv. Enrico Dagna del Foro di Vercelli per il deposito nella Cancelleria della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line del Comune di Giarole, ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

## **STABILISCE INOLTRE**

col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to AMELOTI Dott. Fabio

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 16.09.2024 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 16.09.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
<b>X</b>	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 02.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Giarole, lì 16.09.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo